SENATO DELLA REPUBBLICA

6ª COMMISSIONE

(Istruzione pubblica e belle arti)

MERCOLEDÌ 23 GENNAIO 1957

(86ª Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CIASCA

INDICE

Disegni di legge:

« Conferimento dei posti, rimasti scoperti nelle graduatorie dei concorsi banditi con decreto ministeriale 22 maggio 1953, ai candidati che hanno meritato non meno di 7 decimi nelle prove di esame » **(1376-B)** (*D'iniziativa dei senatori Russo Salvatore ed altri*) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione e approvazione):**

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 1137, 1138
BARBARO 1138
JERVOLINO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* 1138
LAMBERTI, *relatore* 1137
MERLIN Angelina 1138
ROFFI 1137

« Bando di concorso speciale per esame e per titoli a posti di direttore didattico in prova » **(1647-B)** (*Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione e approvazione con modificazioni):**

PRESIDENTE 1139, 1143, 1144
BARBARO 1144
DI ROCCO, *relatore* 1139, 1143, 1144
JERVOLINO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* . . . . . *Pag.* 1144
LAMBERTI 1143
LEPORE 1140
ROFFI 1142, 1144

« Integrazione degli organici degli assistenti delle università e degli istituti di istruzione superiore » **(1816)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione e approvazione):**

PRESIDENTE 1144, 1145, 1146
GIUA 1146
JERVOLINO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* 1145
PAOLUCCI DI VALMAGGIORE, *relatore* . . 1144 1146

« Proroga del termine per le nomine ed i trasferimenti dei professori universitari di ruolo » **(1818)** (*D'iniziativa del senatore Paolucci di Valmaggiore*) **(Discussione e approvazione):**

PRESIDENTE 1136, 1137
DONINI 1136
GIARDINA, *relatore* 1136
JERVOLINO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* 1136
ROFFI 1136

La seduta è aperta alle ore 10,15.

Sono presenti i senatori: Banfi, Barbaro, Canonica, Caristia, Cermignani, Ciasca, Di Rocco, Donini, Giardina, Giua, Lamberti, Merlin Angelina, Negroni, Pagè, Paolucci di Valmaggiore, Ponti, Pucci, Roffi, Russo Salvatore e Zanotti Bianco.

A norma dell'articolo 25, ultimo comma, del Regolamento, interviene il senatore Lepore.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Maria Jervolino.

DI ROCCO, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Paolucci di Valmaggiore: « Proroga del termine per le nomine ed i trasferimenti dei professori universitari di ruolo » (1818).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Paolucci di Valmaggiore: « Proroga del termine per le nomine ed i trasferimenti dei professori universitari di ruolo ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

GIARDINA, *relatore*. Il disegno di legge presentato dal collega Paolucci di Valmaggiore tende a prorogare il termine per le nomine e per i trasferimenti dei professori universitari di ruolo per l'anno accademico 1956-1957.

La stessa esigenza si è presentata anche negli anni passati. Ciò dipende dal fatto che l'attuale ordinamento sull'istruzione superiore pone dei limiti di tempo, a garanzia dei terzi, sia per i trasferimenti che per chiedere l'assegnazione di un posto resosi disponibile presso una Facoltà. Questi termini, che decorrono dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica dell'avviso di vacanza della cattedra da coprire, debbono essere assolutamente osservati. Questa procedura porta un ritardo nelle nomine ai posti di ruolo disponibili dei vincitori dei concorsi delle cattedre universitarie.

È superfluo rilevare l'importanza che ha per tutte le università italiane il fatto che una cattedra sia occupata, anzichè da un semplice incaricato, da un professore titolare.

Nello stesso tempo si deve rilevare che, pur essendo la responsabilità in linea di principio, del Ministero della pubblica istruzione, di fatto lo svolgimento dei concorsi dipende dalle relative commissioni. Esse fissano la loro convocazione con una certa elasticità ed ancor oggi vi sono molti concorsi in via di espletamento; così quelli per la cattedra di diritto romano, di storia del diritto italiano presso l'università di Ferrara; per la medicina e chirurgia, geografia economica, ecc.

Se non si spostasse il termine previsto dall'attuale ordinamento sull'istruzione superiore, accadrebbe che moltissimi vincitori di concorsi a cattedre universitarie, studiosi benemeriti della scienza e della cultura, vedrebbero ritardata di un anno la nomina alla cattedra cui aspirano. È altresì opportuno rilevare che i concorrenti vincitori dei concorsi stessi nessuna colpa hanno per il ritardo nell'espletamento dei concorsi e soprattutto non hanno nessuna colpa se i termini previsti dalla legge per la copertura delle cattedre hanno imposto alle Facoltà universitarie di rinviare la chiamata o la proposta di nomina.

Per le suesposte ragioni esprimo il mio parere favorevole al disegno di legge in discussione presentato dal collega Paolucci di Valmaggiore e confido nel voto favorevole di tutta la Commissione.

ROFFI. Anch'io sono favorevole alla proroga proposta dal disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. La verità è questa: come il relatore ha accennato, le commissioni per questi concorsi si convocano con una certa elasticità, non solo, ma svolgono anche il proprio lavoro con una certa elasticità e ciò per le ragioni che ognuno di noi conosce per esperienza. Il problema si pone esattamente come il presentatore ed il relatore hanno prospettato. Si tratta di dare alle Università interessate la possibilità di avere un professore di ruolo, anzichè un incaricato. Mi pare quindi che sia opportuno approvare il provvedimento proposto.

DONINI. D'accordo sul provvedimento, ma sarebbe opportuno che il Ministero della pubblica istruzione si facesse parte diligente affinchè le commissioni svolgano a tempo il loro lavoro.

JERVOLINO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo non ha motivo di opporsi a questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Limitatamente all'anno accademico 1956-57 il termine fissato per le nomine e per i trasferimenti dei professori di ruolo delle Università o Istituti di istruzione superiore è prorogato al 10 marzo 1957, semprechè ricorrano le circostanze eccezionali di cui all'articolo 1-*bis* della legge 29 gennaio 1951, n. 22.

(*È approvato*).

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Russo Salvatore ed altri: « Conferimento dei posti, rimasti scoperti nelle graduatorie dei concorsi banditi con decreto ministeriale 22 maggio 1953, ai candidati che hanno meritato non meno di 7 decimi nelle prove di esame » (1376-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Russo Salvatore ed altri: « Conferimento dei posti, rimasti scoperti nelle graduatorie dei concorsi banditi con decreto ministeriale 22 maggio 1953, ai candidati che hanno meritato non meno di 7 decimi nelle prove di esame », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

LAMBERTI, *relatore*. Disegni di legge di questo genere, quando sono arrivati a questo punto del loro *iter*, hanno una conclusione fatale: devono essere approvati perchè si è determinata un'aspettativa sostanzialmente legittima che non può evidentemente venire delusa.

Tuttavia mi credo obbligato in coscienza a dichiarare che ritengo ancora valide le ragioni, per le quali come relatore di questo disegno di legge sostenni in questa stessa Commissione l'opportunità degli emendamenti che furono poi approvati dalla Commissione stessa. Credo che in realtà era tempo allora ed a maggior ragione è tempo oggi di smettere di legiferare per deroghe, per affrontare il problema nei nuovi termini generali.

Dato che più volte si è verificato l'inconveniente che parecchi posti messi a concorso sono rimasti scoperti per difetto da parte dei candidati i quali, pur avendo riportato ottime votazioni, non avevano titoli sufficienti, avevo proposto e la Commissione aveva accettato di fissare una volta per sempre una norma che regolasse la materia con nuovi criteri in maniera definitiva.

Ora la Camera dei deputati ha ritenuto di modificare questo disegno di legge, riportandolo al suo carattere originario di provvedimento cioè a carattere transitorio, per ragioni che non conosco esattamente. Uno dei motivi fondamentali di queste modifiche sarebbe la preoccupazione per l'inclusione nella graduatoria degli ex-combattenti e categorie assimilate: mi è stato riferito che sarebbe stato espresso il timore che gli inclusi nella graduatoria degli ex-combattenti potessero avere un posto prima degli inclusi nella graduatoria suppletiva e che questi ex-combattenti fossero troppo numerosi per poter essere collocati di volta in volta. Invece in realtà pare che non sia così: questa assicurazione mi viene data da organizzazioni sindacali che hanno studiato a fondo tale problema.

Pertanto, dopo questo chiarimento, dichiaro di rimettermi al giudizio di questa Commissione per la decisione in merito.

ROFFI. Desidero associarmi a quanto detto dal senatore Lamberti. Visto però che noi non abbiamo trovato l'accordo in sede parlamen-

tare, vorrei pregare il Governo di preparare un disegno di legge che regoli una volta per sempre questa materia; altrimenti, fra un paio d'anni, e forse anche prima, in seguito ad un nuovo concorso, noi saremo costretti ancora una volta a fare una deroga per quelli che hanno avuto i 7 decimi negli esami, ma non hanno raggiunto i 70 centesimi.

Riterrei opportuno perciò che il Governo stesso studiasse un disegno di legge sul quale si possa trovare l'accordo dei due rami del Parlamento, onde non essere costretti ad approvare sempre delle leggi di carattere particolare.

MERLIN ANGELINA. Mi associo a quanto detto dal collega Roffi sul provvedimento generale. Pregherei però i colleghi di approvare intanto questo provvedimento, che serve a sanare una situazione di disagio.

PRESIDENTE. Sono pienamente d'accordo.

BARBARO. Arrivati a questo punto, poiche la legge interessa una parte notevole di giovani che hanno avuto il merito di superare brillantemente difficilissimi esami — e si tratta di 1.800 o 2.000 giovani — penso non sia il caso di continuare ad insistere su questa specie di dissidio che si è manifestato fra Camera e Senato; e sono del parere di approvare senz'altro il disegno di legge. A questa approvazione, però, si potrebbe aggiungere — proprio per venire incontro a quel che diceva il relatore e gli altri onorevoli colleghi — un ordine del giorno che affermi la necessità di una legge definitiva che faccia cessare i provvedimenti particolari come questo, che non rappresentano altro che soluzioni transitorie.

PRESIDENTE. Posso dichiarare che da parte della nostra Commissione non c'è mai stata neanche la più lontana intenzione di mettersi in contrasto con l'altro ramo del Parlamento.

Ritornando al merito del disegno di legge in discussione, vorrei aggiungere la testimonianza di numerosi presidenti di Commissioni che hanno fatto parte degli esami di concorso, i quali mi hanno concordemente dichiarato che tante volte le Commissioni si sono trovate nell'impossibilità di dare un posto a giovani che veramente lo meritavano; e quindi essi ci scongiurano di fare in modo che questo disegno di legge possa essere approvato senz'altro.

JERVOLINO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Prendo atto di quanto è stato chiesto dai senatori; il Governo si rimette al parere del Senato perchè questo disegno di legge abbia la più sollecita ed appropriata soluzione.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli i quali sono stati modificati dalla Camera dei deputati:

Art. 1.

Nei concorsi a cattedre d'insegnamento nelle scuole ed istituti di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica, ivi comprese le scuole ed i corsi di avviamento professionale, banditi con decreto ministeriale 22 maggio 1953, i posti non ricoperti per mancanza di candidati che abbiano riportato la votazione complessiva di settanta centesimi, saranno conferiti in ordine di merito ai candidati che, nei concorsi medesimi, pur avendo conseguito una votazione complessiva inferiore ai settanta centesimi, abbiano riportato una media di sette decimi dei voti assegnati alle prove di esame, con non meno di sei decimi per ciascuna di esse.

Per posti non ricoperti si intendono anche quelli che non siano coperti per rinuncia, decadenza o altra causa.

(*È approvato*).

Art. 2.

Le norme del precedente articolo si applicano anche ai concorsi banditi con i decreti ministeriali 27 aprile 1951, nei riguardi dei candidati che nelle prove di esame hanno riportato una votazione complessiva non infe-

riore a sette decimi, limitatamente ai posti rimasti scoperti in seguito all'applicazione della legge 26 febbraio 1955, n. 63.

(*È approvato*).

Metti ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge: « Bando di concorso speciale per esame e per titoli a posti di direttore dirattico in prova » (1647-B) (*Approvato dalla Camera, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Bando di concorso speciale per esame e per titoli a posti di direttore didattico in prova », approvato dalla Camera, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge di cui do lettura:

Articolo unico

Il Ministro per la pubblica istruzione è autorizzato a bandire un concorso per esami e titoli a trecentocinquanta posti di direttore didattico in prova, riservato agli insegnanti elementari i quali, avendo prestato 6 anni di servizio di ruolo, abbiano esercitato ai sensi del regio decreto-legge 4 giugno 1944, n. 158, alla data del 30 settembre antecedente a quella del relativo bando di concorso, l'incarico effettivo di direttore didattico, con qualifica di « ottimo », o « distinto », per almeno tre anni scolastici, anche se non consecutivi, e per almeno due se si tratta di ex-combattenti, mutilati ed invalidi di guerra.

Per partecipare al concorso speciale gli insegnanti elementari dovranno essere altresì forniti di diploma di abilitazione alla vigilanza scolastica, ovvero di laurea in pedagogia o in materie letterarie rilasciata dalla Facoltà di magistero, ovvero di laurea in lettere o in filosofia rilasciata dalla Facoltà di lettere e filosofia, ovvero di diplomi in materie letterarie o in pedagogia e filosofia rilasciati dai soppressi Istituti superiori di magistero.

Gli esami del concorso constano di una prova scritta, consistente nello svolgimento di un tema di legislazione sull'istruzione elementare, e di un colloquio il cui programma è quello stabilito dalle vigenti disposizioni per la prova orale degli ordinari concorsi per esami e titoli a posti di direttore didattico.

DI ROCCO, *relatore*. Desidero ricordare quelli che furono i punti più discussi dal Senato e sui quali approvammo degli emendamenti.

Si vollero agevolare gli ex-combattenti, per quanto concerne la durata del periodo di prova, riducendolo da 3 a 2 anni. Si volle ancora dare un'ulteriore agevolazione ai mutilati e invalidi di guerra, esonerandoli dalla presentazione di un titolo accademico, cioè della laurea. Modifiche queste, a mio avviso, opportune.

Altro punto da noi molto discusso e sul quale portammo un emendamento fu quello se la laurea in giurisprudenza fosse da includere fra i titoli accademici che dànno accesso al concorso speciale. La discussione si concentrò sopra tutto su questo punto: a prescindere da altre considerazioni, una delle quali peraltro era anche fondamentale e risolutiva — che cioè, in una legge precedente, il titolo della laurea in legge era ammesso per poter concorrere al posto di direttore didattico — a prescindere da queste, ripeto, si disse che si trattava di un concorso speciale e che l'introduzione di una nuova laurea, accanto alle molte altre che il disegno di legge governativo elencava analiticamente, non poteva rappresentare un precedente, perchè aveva valore soltanto per questo concorso speciale.

Ora io, sinceramente, non mi rendo conto dei motivi che hanno spinto la Commissione dell'istruzione della Camera a sopprimere quasi tutti gli emendamenti da noi apportati e in particolare non mi rendo conto del perchè si è voluta escludere la laurea in legge; la quale, ripeto, non era in fondo una innovazione ma

si rifaceva ad una situazione in passato già esistente e teneva conto di uno stato di fatto per cui fra coloro che hanno avuto la direzione didattica ve ne sono alcuni in possesso della laurea in legge. A ciò si aggiunga la considerazione che anche il laureato in legge deve essere, prima di tutto, maestro — perchè non può fare il direttore didattico chi non è maestro — sicchè la competenza nel campo specifico didattico è comunque assicurata.

Riterrei perciò opportuno insistere negli emendamenti da noi già approvati al disegno di legge, ma mi rimetto comunque alla Commissione per la decisione che vorrà prendere.

LEPORE. Sono stato il presentatore dell'emendamento relativo all'aggiunta della laurea in legge ai titoli previsti per la partecipazione al concorso speciale di che trattasi e che è stato respinto dalla Camera, e non sento di poter discutere il nuovo testo senza avere il resoconto stenografico della seduta che ha riformato l'elaborato del Senato.

A parte ciò, non sono di avviso che non si debba riesaminare il nuovo testo ritornatoci; questo rinunziare da parte del Senato a rivedere quanto ha fatto la Camera, a mio avviso, significa venir meno alla propria funzione.

Sono uno di quelli che sostengono che certe posizioni vanno valutate con rigore. Può darsi che il Senato abbia commesso degli errori; ma, solo dall'esame del testo della discussione svoltasi in sede deliberante della 6ª Commissione della Camera dei deputati, potremo sapere e riconoscere se e in che abbiamo errato.

Allo stato, siamo costretti a ridiscutere questo disegno di legge approvato con molta fretta dall'altro ramo del Parlamento in base ad un resoconto sommario che non offre alcuna indicazione valida in quanto si limita ad enunciare che riferisce il deputato tale il quale propone di non approvare le modifiche del Senato.

Come si fa, in tali condizioni a far passare il rigetto di un emendamento approvato alla unanimità dalla 6ª Commissione senza conoscere la motivazione di esso?

Per il disegno di legge precedente, onorevoli colleghi, si sono addotte necessità impellenti: quali quelle della urgenza della sistemazione di insegnanti e professori che attendono da anni un concorso e, pur non convinti della esattezza delle modifiche apportate al testo da noi modificato, abbiamo rinunciato ad un più approfondito esame. Ma, nel caso presente, non ricorre la stessa situazione.

Nel caso in esame possiamo e dobbiamo valutare se il rivedere il nostro pensiero costituisca cosa sana e giusta oltre che rispondente allo spirito del disegno di legge, e se quello che la Camera intende sia legiferato costituisca o meno una grave ingiustizia lesiva di diritti precostituiti di alcuni cittadini.

Francamente non so, per tale ragione, come si possa discutere questo provvedimento senza avere avuto il testo stenografico della discussione svoltasi nell'altro ramo del Parlamento e che riporti, come dire, la motivazione del rigetto di quanto proposto dal Senato.

Comunque, se noi dobbiamo, anche allo stato, riesaminare questo disegno di legge, è nostro dovere vagliare i motivi che ci indussero ad approvare l'emendamento proposto; posso dimostrare alla Commissione che non solo il rigetto è infondato, ma che esso viene a turbare il fine e lo spirito del disegno di legge che non ha altro scopo che quello di assicurare, a quanti hanno esercitato per un certo tempo e con buon rendimento, la funzione direttiva scolastica per incarico — e spesso in condizioni di estremo disagio e sacrificio — un più agevole accesso alla carriera direttiva, attraverso un concorso speciale riservato.

Questo, e non altro, è lo scopo del disegno di legge. Al quale se ne potrebbe aggiungere un altro: evitare, per ragioni morali, che i maestri che hanno avuto funzioni di direttori incaricati debbano ritornare all'insegnamento. E ciò mi sembra giusto. Ma che cosa è avvenuto per coloro che avevano la laurea in legge? Che sette od otto laureati in legge i quali, per più di tre anni, hanno esercitato, con la qualifica di ottimo, la funzione di direttore didattico, non sono stati più riconfermati, con grave danno della scuola, nell'incarico, e non sono più ritornati poi all'insegnamento.

Vi dico ora un dato che risponde ad una indagine diretta che ho accertato con coscienza: essi in gran parte sono ai margini dei fun-

zionanti direttori didattici e stanno lì, forse a fare da puntellamento ad una situazione deficiente. Secondo la Camera costoro dovrebbero permanere in tale posizione. L'ingiustizia è evidente.

Perchè ciò deve verificarsi solo nei confronti di pochi direttori didattici incaricati laureati in legge? Oltre tutto, è bene si sappia che essi non hanno potuto partecipare alla scuola di vigilanza scolastica perchè avevano superato il 40° anno di età. Ho qui con me una documentazione a firma di un nostro ex collega, l'illustre prof. Quagliariello che tutti ricordiamo quale componente del primo Senato, da cui risulta tale impossibilità.

Onorevoli colleghi, per questi maestri laureati in legge, che non hanno potuto posteriormente al 1948 iscriversi alla facoltà di Magistero in quanto avevano superato l'età di 40 anni, l'esclusione rappresenterebbe un danno gravissimo. Essi, in fondo, sono in possesso di un titolo universitario riconosciuto valido ai fini del concorso normale di cui al regio decreto 18 ottobre 1928, n. 2422 nonchè della legge 30 maggio 1930, n. 775.

Non si tratta, tenetelo ben presente, di avvocati mancati, ma di giovani che avevano ottenuto l'abilitazione magistrale, di insegnanti elementari, abilitati all'insegnamento che esercitavano il loro compito con amore e con passione e che ebbero a perfezionare la loro preparazione con una laurea in legge per partecipare più intensamente alla vita della scuola quando una laurea in legge consentiva la possibilità di un accesso ai gradi superiori.

Non credo che questo concorso debba essere bandito solo per incasellare determinate persone perchè, in tal caso, non può ritenersi tale.

V'è di più; perchè occorre tener presente che, per partecipare al concorso, debbono farsi degli esami. Per tali esami non si richiede soltanto qualche cosa che riguardi esclusivamente una cultura pedagogica ma bensì basi di cultura generale. Mi sembra, perciò, proprio strano che si debbano escludere soltanto i laureati in legge che hanno tutte le altre condizioni per partecipare al concorso in base ai requisiti richiesti all'epoca, e tanto più che si tratta di pochi elementi che non superano le dieci o dodici unità.

È un dato di fatto: il concorso è riservato innanzitutto agli insegnanti elementari che abbiano esercitato l'incarico effettivo di direttore didattico; per cui il primo requisito è dato dall'abilitazione magistrale, il secondo, dall'aver esercitato l'incarico effettivo di direttore didattico con qualifica di ottimo o distinto per almeno tre anni. Solo in aggiunta con « un altresì » si richiede un titolo superiore. La laurea, quindi, è un di più; è un titolo di cultura superiore che si aggiunge alla legittimazione attiva data dai due primi essenziali requisiti.

Che sia così si evince dal rilievo che, in sede di concorsi normali al posto di direttore didattico, la laurea è un di più perchè si può partecipare al relativo concorso avendo solo l'abilitazione magistrale e dodici anni di insegnamento. Non si comprende, quindi, la ragione per la quale dovrebbero essere esclusi dal concorso di cui parliamo dei maestri laureatisi in legge nell'epoca in cui vigeva il rispetto pieno di tale titolo per ottenere una direzione didattica.

Perchè, dunque, respingere un nostro emendamento che è saggio e che risponde a giustizia?

Non posso confutare i motivi addotti dall'altro ramo del Parlamento. Per farlo dovrei avere sotto gli occhi le ragioni che hanno indotto alla reiezione. Ho sposato la causa dei maestri laureati in legge con passione, ma posso anche sbagliare; bisogna però convincermi del mio errore con argomentazioni serie.

Mi si è detto, in una risposta indiretta, che la laurea in legge sarebbe stata esclusa intendendosi qualificare professionalmente il direttore didattico al quale non tanto necessita una cultura giuridica quanto quella pedagogica e didattica. Questa sarebbe la ragione.

Ma i precedenti, onorevoli colleghi? Dove è scritto che la laurea in legge è tassativamente esclusa? Qual'è quella disposizione di legge che, in effetti, cancella e mette nel nulla la laurea in giurisprudenza? Nel voluto riordinamento la formulazione è imprecisa, non completa, senza motivazioni.

Ho qui con me una sentenza del Consiglio di Stato ottenuta da un professore di filosofia in merito. In questa sentenza, che ammise il lau-

reato in filosofia all'incarico, è detto solo che « considerando che gli unici corsi universitari cui i maestri aspiranti a concorsi potevano accedere con il loro diploma di licenza magistrale erano quelli della facoltà di Magistero, non sarebbe stato logico pretendere un titolo di studio rilasciato da una Università diversa da quella di Magistero ».

Non si trova, in tale sentenza, nessuna esclusione assoluta di altre lauree; e tale esclusione non si trova neppure nella legge perchè, con la stessa, si è provveduto ad un riordinamento e non si è proceduto ad una vera e propria abrogazione dei precedenti acquisiti.

Ma a parte tale rilievo, per il quale si potrebbe discutere a lungo, e non è il caso, molte altre incongruenze vanno sottolineate.

Ci sono provveditori agli studi con la laurea in legge, non solo: addirittura direttori centrali della pubblica istruzione. Ho qui la documentazione. Per la promozione ad ispettore centrale dell'istruzione elementare la laurea in giurisprudenza, tra gli altri, è il primo titolo richiesto. Nella specie, l'ingiustizia è anche di altra natura. Il maestro laureato in legge escluso potrà dire: all'epoca potevo addottorarmi in giurisprudenza, poi mi è stato inibito per l'età di frequentare l'Istituto di magistero; comunque ho prestato o mi avete fatto esercitare l'incarico per molti anni. Perchè mi escludete non tenendo conto dei miei precedenti? Si tratta, infatti, di maestri con dieci anni e più di servizio che hanno, perciò, la possibilità di concorrere in sede normale poichè gli anni di servizio legittimano una qualificazione. Infatti, la parte culturale e didattica non è data soltanto dal diploma di Magistero, bensì dalla lunga pratica, dalla vita vissuta nell'insegnamento che vale molto di più degli stessi titoli perchè è a contatto con i fanciulli che si apprende realmente la didattica e che l'insegnante si affina e si matura.

L'esclusione sarebbe, per davvero, ingiusta. Che la laurea in economia venga esclusa, posso capirlo; non vi sono precedenti. Posso anche comprendere l'esclusione di altre lauree, ma non posso giustificare l'esclusione della laurea in legge proprio perchè i precedenti la ritenevano pienamente valida.

Voler non includere nel concorso riservato quei pochi maestri che conseguirono la laurea in legge così come prevedeva la legge in vigore mi sembra cosa veramente assurda. Tanto più che essi dovranno essere sottoposti ad un esame per titoli, per colloquio e per prova. Se si tratterà di gente impreparata ed incapace verrà bocciata.

Ed allora, prima di dire: approviamo perchè la Camera ha provveduto modificando quanto da noi fatto, ci corre l'obbligo di esaminare il caso con coscienza. Abbiamo il dovere di tutelare i diritti dei cittadini; e, nel caso presente, vi sono cittadini che hanno dei diritti acquisiti per la legge dell'epoca.

Il giorno che noi, potere legislativo, chiudiamo la porta a questi diritti, purtroppo, non v'è mezzo di reclamo contro il nostro operato.

Dobbiamo, perciò, essere pensosi.

Ci troviamo di fronte ad un disegno di legge approvato prima dalla Camera e modificato da noi. L'altro ramo del Parlamento ha respinto le nostre modifiche. In parte tale operato è giustificato, in parte no. Approviamo quanto è giusto sia approvato contemperando con saggezza.

Per quanto riguarda la laurea in legge — per i presupposti ed i precedenti di questo titolo in rapporto alla direzione didattica — penso che il Senato non possa accettare il disegno di legge così come ci è stato ritornato e debba insistere sul suo avviso compiendo soprattutto un atto di giustizia.

È questa la preghiera che rivolgo alla Commissione. Ho reso così giustizia a coloro che hanno richiesto il mio intervento e che sono veramente direttori didattici di valore. Se vale la mia testimonianza vi posso anche dire che alcuni di essi, che io conosco, sono tra quelli che preparano i giovani maestri ai concorsi magistrali. Si tratta di gente preparatissima, che oggi si vorrebbe ingiustamente escludere da un concorso riservato a direttori didattici che noi, più degli altri, vogliamo non siano solo funzionari di ordine amministrativo ma i propulsori e gli animatori della scuola elementare.

ROFFI. Il senatore Lepore con il suo lungo intervento darà modo a tutti noi di essere brevissimi.

Penso che, se anche il suo scrupolo di voler conoscere, prima di prendere un atteggiamento definitivo, il testo stenografico della discussione alla Camera dei deputati è giustificato, le argomentazioni da lui esposte sono così vaste e convincenti da far scomparire questa necessità. Perchè non vedo quali possano essere le argomentazioni che egli non abbia già ampiamente qui illustrato nel corso di questo chiarissimo suo intervento.

Propongo pertanto di accogliere una parte delle modifiche della Camera dei deputati, quelle che si riferiscono agli ex combattenti, e di insistere invece per quel che riguarda la laurea in giurisprudenza.

In questo senso presento un emendamento che tende a ripristinare l'emendamento che noi approvammo alla fine del secondo comma relativo appunto alla laurea in giurisprudenza e in scienze politiche.

LAMBERTI. Sono d'accordo che sarebbe opportuno conoscere gli stenografici delle discussioni concernenti il disegno di legge; però abbiamo delle informazioni verbali. Tutte le modificazioni apportate dalla 6ª Commissione della Camera dei deputati rispondono ad un particolare punto di vista che è il seguente: la Camera dei deputati ha osservato che questo è un concorso speciale riservato ad insegnanti i quali hanno avuto per un certo numero di anni l'incarico della direzione didattica e che trattandosi di un concorso speciale è opportuno non derogare (questo è il punto di vista, non entro nel merito) da quelle che sono le norme generali che regolano questi concorsi. Tali concorsi dovrebbero essere banditi secondo questo criterio: fissare un minimo di anni di servizio come incaricati della direzione didattica per poter beneficiare del concorso speciale, beneficio che consiste nell'aver accanto a sè, invece che molti altri concorrenti, un numero limitato di essi (che nel caso di questo concorso si aggira sugli 800 per conquistare 350 posti).

Per quel che riguarda le qualifiche richieste per partecipare a questo concorso non è questa la sede in cui dobbiamo fissarle (dicono sempre i deputati): esiste già una legge generale. Questa legge richiede un minimo di anzianità di servizio, richiede un determinato titolo (laurea in materie letterarie, o in pedagogia, o laurea in lettere e filosofia); oppure richiede un più prolungato periodo di servizio, nel qual caso si può prescindere dal possesso di questo titolo di studio universitario.

Partendo da tale punto di vista, la Camera dei deputati ha creduto di dover respingere tutte quelle modificazioni apportate dalla nostra Commissione che avevano il carattere di riforme della legge generale che regola i concorsi, che incidevano su quella legge e non ha accettato che una sola nostra modificazione quella con cui si chiedeva che il periodo richiesto per partecipare a questo concorso fosse ridotto da tre anni a due anni per gli ex combattenti invalidi di guerra.

Io convengo sulla sostanziale bontà della tesi sostenuta dal collega Lepore: già altra volta mi sono espresso in questo senso, pur contestando che sia ancora in vigore il regio decreto 18 ottobre 1928, n. 2422.

Tuttavia anche se questa legge non è più in vigore, vi è da considerare che si può giungere con la laurea in giurisprudenza ad ispettori centrali. Mi pare che questa analogia con lo ispettore centrale valga più di ogni altra analogia. Quindi io avevo acceduto volentieri a questo punto di vista e ritengo che i miei argomenti siano tuttora validi.

DI ROCCO, *relatore*. Sono favorevole alla proposta del collega Roffi: insistere nel nostro emendamento relativo alla laurea in giurisprudenza e, come compromesso, anche per facilitare l'accettazione di questo disegno di legge, rinunziare all'altro emendamento che la Camera dei deputati ha soppresso riguardante i mutilati ed invalidi di guerra. Propongo anche, sempre per facilitare l'accettazione del disegno di legge stesso, di sopprimere la laurea in scienze politiche e sociali. La ragione fondamentale addotta dal collega Lepore è quella dello stato di fatto; ora sono certo che fra coloro che si presenteranno al concorso, non vi sarà nessun laureato in scienze politiche e sociali.

PRESIDENTE. Chi lo dice?

DI ROCCO, *relatore*. Abbiamo esperienza al riguardo. Eppoi l'innovazione maggiore sareb-

be proprio questa laurea in scienze politiche e sociali che nella precedente legislazione non è stata mai contemplata; potremmo mettere la Camera dei deputati in condizioni di dire che noi in un concorso speciale vogliamo introdurre delle innovazioni rispetto alla legge generale sui concorsi per direttori didattici. Ritengo quindi che sopprimendo questa laurea fra le condizioni per accedere al concorso, faciliteremo l'accoglimento da parte dei colleghi deputati dell'emendamento sulla laurea in giurisprudenza.

PRESIDENTE. È chiaro però che nel caso di una riforma organica della materia la laurea in scienze politiche e sociali non può essere dimenticata.

DI ROCCO, *relatore*. Ma qui si tratta di un caso specifico. Credo poi che nessun candidato si trovi in possesso di tale laurea. Non possiamo ad ogni modo fare una questione di principio in sede di concorso speciale.

ROFFI. Accogliendo la proposta del collega Di Rocco, modifico il mio emendamento nel senso di aggiungere alla fine del secondo comma soltanto le parole « o di laurea in giurisprudenza ».

BARBARO. Non vorrei si rinunciasse all'emendamento che noi approvammo in favore dei combattenti mutilati ed invalidi di guerra. Ho l'onore di far parte dell'Associazione mutilati ed invalidi di guerra. Desidero che sia inserita agli atti questa mia richiesta che ha il significato di una protesta in nome della categoria di cui faccio parte, una delle più degne categorie di cittadini italiani. È una protesta contro questa riduzione che danneggia una così benemerita categoria.

Per quanto si riferisce alla brillante esposizione del senatore Lepore e alla sua richiesta sulla laurea in giurisprudenza mi permetto riallacciarmi a quanto ho detto in sede di discussione del bilancio del Ministero della pubblica istruzione, sul valore della laurea in giurisprudenza rispetto alle altre lauree: essa dovrebbe, opportunamente modificata, diventare una specie di super-laurea.

Per queste ragioni ritengo che si possa senz'altro accettare la proposta di ripristinare la laurea in giurisprudenza fra quelle che danno accesso al concorso.

JERVOLINO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. La discussione ha assunto tale ampiezza di termini che evidentemente il rappresentante del Governo non ha potuto che seguirla con grande interesse, lieto di ascoltare la valutazione dei pro e contro che qui sono stati esposti; egli si rimette pertanto alla decisione della Commissione circa la opportunità di far ritornare alla Camera dei deputati questo disegno di legge, che peraltro è già alla quarta discussione.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Passiamo ora alla votazione dell'articolo unico di cui ho già dato lettura.

Pongo innanzi tutto in votazione l'emendamento presentato dal senatore Roffi tendente al ripristino, alla fine del secondo comma, delle parole « o di laurea in giurisprudenza ».

(*È approvato*).

Pongo allora in votazione l'articolo unico trasmesso dalla Camera con l'emendamento aggiuntivo testè approvato.

(*È approvato*).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Integrazione degli organici degli assistenti delle università e degli istituti di istruzione superiore » (1816) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Integrazione degli organici degli assistenti delle università e degli istituti di istruzione superiore », già approvato dalla Camera dei deputati.

PAOLUCCI DI VALMAGGIORE, *relatore*. Poche parole. Gli assistenti universitari, come è noto, hanno non soltanto il compito di coadiuvare il direttore dell'istituto nell'insegnamento, ma anche il compito delle ricerche

scientifiche. Da questo secondo punto di vista è indubbio che l'accrescersi del numero degli assistenti non può che essere di grande giovamento.

In ordine all'insegnamento l'attuale situazione degli assistenti universitari va considerata sotto due aspetti: teorico e pratico. Il Ministero ci informa che su una popolazione scolastica di 226.170 studenti vi sono 3.129 assistenti con una media di un assistente per ogni 70 studenti, numero evidentemente troppo basso. Si consideri, per esempio, che per quanto riguarda la Facoltà di medicina intorno al letto di un ammalato dovrebbero essere contemporaneamente 70 studenti accompagnati da un assistente. Dal punto di vista pratico però le cose vanno diversamente.

Colgo qui l'occasione per accennare ad un triste fenomeno che si è venuto determinando in questi ultimi tempi nelle nostre università e di cui penso che una buona volta dovremmo discutere a fondo nella nostra Commissione. Mi riferisco agli esami della sessione di febbraio. Io insegno nel corso di clinica chirurgica per gli studenti del quinto anno di medicina; complessivamente essi dovrebbero essere un migliaio. Alle mie lezioni prima di Natale avevo un centinaio circa di ascoltatori; passate le vacanze natalizie e trovandosi gli studenti di fronte a questa triste cosa che è la sessione di febbraio, ho contato l'ultima volta 12 ascoltatori alla mia lezione. Ne ho parlato in Facoltà e si è redatto un ordine del giorno con il quale si prega vivamente il Ministero di voler evitare questo scempio degli esami che interrompe il corso delle lezioni. Io penso che anche noi in Commissione dovremmo affrontare questo problema, così grave per l'insegnamento, della diserzione totale degli studenti dalle lezioni. Usciranno questi studenti domani dalle Università avendo assistito, sì e no, a qualche lezione nei giorni prima di Natale e avendo veduto una volta o due la faccia del loro insegnante. Quel che è triste poi è che non soltanto non assistono alle lezioni, ma non vanno neppure alle esercitazioni pratiche. Quindi non imparano nemmeno come si fa un'iniezione endovenosa, come si apre un ascesso, come si fermano le emorragie; tutte quelle nozioni che deve conoscere non soltanto il chirurgo ma anche il semplice medico condotto. C'è pericolo che nel futuro avremo in campo professionale degli ignoranti totali. Credo perciò che la Commissione qualcosa in merito debba pur fare e sarei molto grato al nostro Presidente se un giorno egli ci riunisse onde poter sentire l'opinione di tutti noi su questo argomento grave che tocca profondamente e alla radice la formazione della gioventù studiosa.

Ritornando al merito del disegno di legge, dicevo che se consideriamo la cosa dal punto di vista pratico troviamo che gli assistenti non mancano. Ma non possiamo contare anche per il futuro sulla diserzione degli studenti. Noi dobbiamo metterci in condizione di permettere a tutti gli studenti di usufruire del nostro insegnamento. È per questo che noi dobbiamo salutare con soddisfazione ogni provvedimento che aumenti il numero degli assistenti.

Quel che più mi piace nel progetto di legge è il fatto che l'assegnazione dei nuovi posti di assistente viene devoluta al Ministro. Guai se fosse devoluta alle singole Facoltà. Assisteremmo ad accapigliamenti terribili fra professori e professori. È il Ministero che deve vagliare con equo giudizio la giusta ripartizione.

Mi dichiaro pertanto favorevole al disegno di legge.

JERVOLINO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo è ovviamente favorevole e raccomanda alla Commissione l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Aggiungo a mia volta che la maggiorazione di 25 posti mi sembra piuttosto scarsa.

Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

A decorrere dal 1° novembre 1956, al ruolo organico degli assistenti ordinari di cui al de-

creto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con la legge 24 giugno 1950, n. 465, e successive modificazioni, sono aggiunti 25 posti di ruolo.

Il Ministro per la pubblica istruzione provvederà con proprio decreto alla diretta ripartizione, fra le cattedre universitarie, dei predetti 25 posti di assistente.

GIUA. Premetto che condivido pienamente le considerazioni fatte dal collega Paolucci ed il parere espresso dal nostro Presidente. Sembra anche a me che 25 posti siano troppo pochi: ne occorrerebbero molti di più. Ma evidentemente sussistono ragioni finanziarie che limitano la portata del provvedimento.

In merito all'articolo 1, al secondo comma, io proporrei di aggiungere dopo le parole « tra le cattedre universitarie » le altre « e gli istituti scientifici universitari ».

PRESIDENTE. Faccio presente che un eventuale emendamento provocherebbe il rinvio del disegno di legge alla Camera dei deputati. D'altra parte, se è vero che altro è la cattedra ed altro è l'istituto scientifico universitario, è da ritenersi comunque che il riferimento a questi ultimi sia implicito.

PAOLUCCI DI VALMAGGIORE, *relatore*. Esiste un'analogia notevolissima fra i due termini. Penso che, per evitare di rimandare alla Camera il disegno di legge, possiamo votare l'articolo 1 così come è e contemporaneamente approvare un ordine del giorno che affermi questa esigenza e contenga anche il rilievo della scarsità dei nuovi posti di ruolo. Mi riservo di compilare e di presentare un ordine del giorno in questo senso.

PRESIDENTE. Poiche nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 1 di cui ho già dato lettura.

(*È approvato*).

Art. 2.

Alla maggiore spesa derivante dall'applicazione della presente legge sarà fatto fronte, nell'esercizio finanziario 1956-57, coi normali stanziamenti di cui al capitolo n. 160 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.

(*È approvato*).

Il relatore ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La 6ª Commissione, augurandosi che il numero dei posti di assistente sia elevato a 50, ritiene che tra gli istituti universitari cui possono essere destinati i 25 posti siano compresi anche gli istituti scientifici diretti da professori universitari di ruolo ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

La seduta termina alle ore 12,30.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.